


Dott. Ing. Leonardo BRUNI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco La Spezia

- **La Sicurezza Antincendio**
nei luoghi di lavoro
La Spezia 28 ottobre 2010

*L'importanza della corretta
manutenzione
a regola d'arte*



SICUREZZA ANTINCENDIO

- 1) Fase di
PROGETTO
- 2) Fase di
ESECUZIONE
- 3) Fase di
ESERCIZIO



1) *Fase di*
PROGETTO

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E
ADOZIONE DI
MISURE ED
ACCORGIMENTI
DI SICUREZZA
NEL RISPETTO
DELLA NORMA
VIGENTE

e dei criteri generali
di buona tecnica

2) *Fase di*
ESECUZIONE

RISPETTO DELLE
SPECIFICHE DI
PROGETTO.

REALIZZAZIONE
A REGOLA
D'ARTE CON
MATERIALI DI
QUALITA'

3) Fase di ESERCIZIO

- GESTIONE DELLA SICUREZZA PER IL ***MANTENIMENTO*** DELLE MISURE DI SICUREZZA REALIZZATE



È il concetto di Gestione della sicurezza introdotto dal D.L. 81/08 (ex 626) (“la nuova sicurezza”)

Gestione della sicurezza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza

- Tale concetto introdotto dal D.L. 81/08 (ex 626) è praticamente messo in atto da:

in via generale:

- **D.P.R. 37/98 Art. 5**
- **D.M. 10/03/98 Art. 4**



Art. 5 D.P.R. 37/98

(per attività soggette ai controlli dei VVF)

- Mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.
- Effettuare le verifiche di controllo.
- Effettuare gli interventi di manutenzione (secondo cadenze temporali prefissate indicate nel C.P.I.)

Art. 5 D.P.R. 37/98



- Assicurare adeguata informazione e formazione per il personale sui rischi, sulle misure di protezione e prevenzione e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Art. 5 D.P.R. 37/98



- Predisporre e mantenere aggiornato e disponibile per le verifiche da parte dei VV.F. un apposito **REGISTRO** su cui annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, le attività di informazione e formazione del personale.

Il REGISTRO dell'ANTINCENDIO

(obbligo vigente dal 10.05.98, data di entrata in vigore del D.P.R. 37/98)

ANNOTAZIONE PERIODICA di :

- 1) Tutti gli interventi ed i controlli effettuati per mantenere in efficienza:
 - a) gli impianti elettrici, di illuminazione normale, emergenza e di sicurezza, di messa a terra, etc..
 - b) i presidi antincendi (estintori, impianti fissi e automatici, EFC, attrezzature di protezione individuale per l'intervento, dispositivi di sicurezza di impianti tecnici, etc..

Il REGISTRO dell'ANTINCENDIO



- 2) Controlli delle aree a rischio specifico
(Centrali Termiche, Cucine, Archivi, Magazzini, Officine, depositi, autorimesse, etc..).
- 3) Le ispezioni finalizzate a limitare i carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività o a verificare il rispetto di limitazioni d'esercizio o divieti.
- 4) Le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.
- 5) Le verifiche o ispezioni effettuate dagli organi di controllo.

Art. 4 del D.M. 10/03/98

Criteria Generali di Sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

- *N.B.: tutti i luoghi di lavoro, quindi anche le attività non soggette ai controlli dei VV.F.*
- ...manutenzione e controllo su impianti e attrezzature di protezione antincendio, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (D.Lgs 81/08 –ex D.Lgs. 626 art. 4 – D.P.R. 547/55 artt. 33 e 34), delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali o europee (norme CEI, UNI, UNI-CIG, UNI-CNVVF,), o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore

Gli “obblighi” della manutenzione

- In armonia con i concetti della “nuova sicurezza” tutte le più recenti Norme di Prevenzione Incendi impongono specifiche prescrizioni sulla corretta manutenzione a regola d’arte:



Gli “obblighi” della manutenzione

- D.M. 21.06.2004: “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di Resistenza al Fuoco ed omologazione di porte..”
 - art. 7: Il produttore ha l’obbligo di fornire il libretto di manutenzione (l. di m.).
 - art. 2: il libretto deve riportare:
 - a) modalità ed avvertenze d’uso
 - b) periodicità controlli e revisioni (min. 6 mesi)
 - c) disegni applicativi per corretta installaz., uso e manutenzione
 - d) le avvertenze importanti.
 - art. 3: L’utente è tenuto a mantenere in efficienza ... controlli da parte personale qualificato e secondo le indicaz. del l.di.m.

Gli “obblighi” della manutenzione

- D.M. 03.11.2004: Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte

Art. 4: il titolare dell'attività deve effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore.

Gli “obblighi” della manutenzione

- D.M. 07.01.2005: Norme tecniche e procedurali per la classif. ed omolog. di estintori portatili ..

Art. 3: Definiz. di Libretto uso e manutenz.:contiene le notizie per ottemperare alle disposizioni di legge sia in materia di addestramento per l'emergenza e sia per l'espletamento della corretta manutenzione.

Art. 4: Obbligo per il gestore del mantenimento in efficienza della prestazione antincendio (supporto giuridico riferito al DPR 547/55 e DM 10/03/98, alle procedure manutentive della UNI 9994 e alle specificazioni del libretto uso e manutenz.)

Gli “obblighi” della manutenzione

- D.M. 9 aprile 94 (modif. D.M. 6 ottobre 2003):

Art. 14: Gestione della Sicurezza:

- garantire la completa e sicura fruibilità delle vie di esodo;
- prendere opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di interventi di manutenzione, risistemazioni, etc.
- mantenere efficienti mezzi e impianti antincendio, eseguire tempestivamente le manutenzioni o sostituzioni necessarie, condurre le prove con cadenze non sup. a 6 mesi;
- mantenere efficienti impianti elettrici, impianti di ventilazione, condiz. e riscald. Effettuare prove periodiche non sup. 1 anno. Affidare le centrali termiche a personale qualificato.

La corretta manutenzione

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- MISURE PER L'ESODO
- MISURE PER L'ESTINZIONE
- MISURE PER LA RILEVAZIONE E L'ALLARME

La corretta manutenzione



Tutte le Misure di Protezione Antincendio devono essere oggetto di:

- Sorveglianza
- Controlli Periodici
- Revisione
- Collaudo
- Manutenzione per il mantenimento in efficienza

La corretta manutenzione



- **SORVEGLIANZA:**

Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata, a cura dei datori di lavoro, con incarico al personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, con frequenza, di massima, mensile.

La corretta manutenzione



- **CONTROLLO PERIODICO:**

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

La corretta manutenzione



- **REVISIONE:**

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto od attrezzatura antincendio (ad es. estintori a polvere almeno ogni 36 mesi) atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto e l'attrezzatura antincendio tramite opportuni accertamenti.

La corretta manutenzione



- **COLLAUDO:**

Operazione da effettuarsi con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto od attrezzatura antincendio o dalla legislazione tecnica (ad ex. Perizia Giurata per il rinnovo CPI ex art. 4 DPR 3798) atta a verificare l'integrità e la rispondenza dell'impianto e dell'attrezzatura antincendio alla sua funzione.

La corretta manutenzione



- **MANUTENZIONE:**

Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

Si distingue in:

- **MANUTENZIONE ORDINARIA**
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La corretta manutenzione

- **MANUTENZIONE ORDINARIA:**

Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.

La corretta manutenzione

- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianti o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

La corretta manutenzione



- N.B:

L'attività di **CONTROLLO PERIODICO**,
di **REVISIONE**, di **COLLAUDO** e la
MANUTENZIONE
devono essere eseguite da personale
COMPETENTE e **QUALIFICATO**

La corretta manutenzione

- Tutte le Operazioni di
 - Sorveglianza,
 - Controllo Periodico,
 - Revisione,
 - Collaudo
 - Manutenzione

nelle Attività soggette ai controlli dei VV.F. devono essere annotate, registrate e sottoscritte nel “REGISTRO dell’ANTINCENDIO” di cui al DPR 37/98

e, per attività normate, ad ex.:

- per gli alberghi, all’art. 18 del D.M. 09/04/94
- per le scuole all’art. 12 del D.M. 29.8.1992,
- per le strutture sanitarie all’art 10.1 del D.M. 2.9.2002 (che richiama il D.M. 10.03.98),
- per i locali di pubblico spettacolo al titolo XVIII del D.M. 19.8.1996,
- per le attività commerciali all’art. 10 del D.M. 27.07.2010.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

08/11/2010

28